



**COME
ORIENTARSI**
nei diversi canali d'uscita
**DOPO LA
LEGGE FORNERO**

**Fondi pensione
nel pubblico impiego**



Come orientarsi nei diversi canali d'uscita dopo la legge Fornero

Le novità intervenute con l'accordo del
Settembre 2016 e le leggi di stabilità
dal 2017 al 2019

In questo primo numero, il notiziario sul sistema Previdenziale e dei Fondi Negoziati integrativi, approfondiremo le novità degli ultimi interventi normativi che hanno in parte rallentato la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita per il diritto alla pensione.



Il DL 4/2019 ha parzialmente rivisto i criteri della speranza di vita per il diritto alla Pensione congelando temporaneamente gli incrementi che sarebbero scattati da 1 gennaio 2019.



Pensione Anticipata

Dopo l'intervento del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 che ha previsto dal 1° gennaio 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione e l'innalzamento confermato anche dalla Riforma Fornero che, nell'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, ha previsto per tutti i requisiti anagrafici inseriti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, la conferma degli adeguamenti alla speranza di vita con una proiezione fino al 2050.

Sino al 31 dicembre 2026 è necessaria un'anzianità contributiva **di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini**, ai quali si aggiunge una finestra di **tre mesi**, come contropartita della sospensione dall'adeguamento Istat introdotto dal DL 4/2019.

2014-2015	41	6	42	6
2016-2018	41	10	42	10
2019-2020	42 (41)	1 (10)	43 (42)	1 (10)
2021-2022	41	10	42	10
2023-2024	41	10	42	10
2025-2026	41	10	42	10

3 mesi
(Finestra di accesso
alla pensione dal 1
gennaio 2019)

Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora più favorevole, al compimento di **64 anni**, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a **2,8 volte (€ 1282,00)** l'importo mensile dell'assegno sociale. Il requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita sopra citati e non ha formato oggetto di sospensione ad opera DL 4/2019.

2019-2020	64	0
2021-2022	64	0
2023-2024	64	3
2025-2026	64	6

Pensione di Vecchiaia

La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico erogato al perfezionamento di determinate età anagrafiche in presenza di una contribuzione di regola non inferiore a **20 anni**. Dal 1° gennaio 2012 la Legge Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; a 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate. La Riforma ha previsto un innalzamento graduale dei requisiti anagrafici con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne che è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018. Il DL 4/2019 non ha cambiato le regole per questa prestazione pensionistica che prevede oggi l'accesso alla pensione di vecchiaia a **67 anni**.

Anche in questo caso continuano ad applicarsi i criteri d'innalzamento alla speranza di vita, l'ultimo adeguamento, scattato il **1° gennaio 2019, è pari a cinque mesi**.

Con riferimento a tale ultimo adeguamento la legge di bilancio per il 2018 legge 205/2017, ha disposto la dispensa con riferimento ai lavoratori dipendenti che rientrano nelle **15 mansioni gravose** come definite dalla legge 232/2016 oppure risultino addetti a mansioni usuranti o notturne ai sensi del Dlgs 67/2011. Il beneficio della dispensa dall'adeguamento è previsto a condizione che i beneficiari non risultino titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento.

2019-2020	67	0
2021-2022	67	0
2023-2024	67	3
2025-2026	67	6

E' possibile inoltre conseguire la Pensione di Vecchiaia nel sistema Contributivo per tutti coloro che hanno il primo accredito contributivo a decorre dal 1° gennaio 1996, sempre con la stessa età anagrafica e gli stessi **20 anni** di contribuzione accreditata, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a **1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.(€ 687,00)**

Infine possono accedere, sempre nel sistema contributivo, al trattamento di vecchiaia al compimento di 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione "effettiva" con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Anche il requisito anagrafico di **71 anni** è soggetto agli adeguamenti in materia di aspettativa di vita.

2019-2020	71	0
2021-2022	71	0
2023-2024	71	3
2025-2026	71	6

Quota 100

Il provvedimento è entrato in vigore il 29 Gennaio 2019 ed è stato convertito definitivamente con la legge numero 26/2019. L'articolo 14 del citato DL 4/2019 ha introdotto dal 2019 la possibilità di andare in pensione con due criteri **di 62 anni di età e 38 anni di contributi** che, possono essere maturati nell'arco del triennio nel limite della vigenza del **dicembre 2021**.

E' previsto un sistema di finestre, differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: **3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti**. Viene inoltre ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione, sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni), è ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di **5mila euro lordi**.

Non è prevista una penalità economica nella legge ma, di fatto, l'anticipo fino a 5 anni determina un tasso di sostituzione più basso, in quanto si abbassa il montante contributivo ed è più svantaggioso il coefficiente di calcolo, utile a determinare la pensione nel sistema contributivo.

Accantonamento annuo		età	63	64	65	66	67
Retribuzione	1 anno	coeff Trasf	4,932	5,083	5,245	5,419	5,604
20000	6600		25,04	25,81	26,63	27,51	28,45
25000	8250		31,30	32,26	33,29	34,39	35,56
30000	9900		37,56	38,71	39,94	41,27	42,68
	5 anni						
20000	33000		125,20	129,03	133,14	137,56	142,26
25000	41250		156,50	161,29	166,43	171,95	177,82
30000	49500		187,80	193,55	199,71	206,34	213,38

Infine su quota 100 si sottolineano le disposizioni per il Trattamento di Fine Servizio dei pubblici Dipendenti per i quali si prevede una dilazione che può raggiungere i **60 mesi** nel caso di un anticipo d'uscita di **5 anni** rispetto le regole Fornero.

Le Attività Gravose

Dopo un primo intervento nella legge finanziaria del 2017 L 236/16 e un successivo DPCM che aveva determinato in 15 categorie professionali di lavoratori dipendenti, tra queste le tipologie della nostra categoria che sono:

- 1 personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- 2 addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
- 3 insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- 4 personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- 5 operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, nel 2018 con la legge 205/2017 sono state aggiunte ulteriori quattro attività.

Sulla attività gravose Dal 1° gennaio 2018 è stato stabilito che, per avere diritto ai benefici, il lavoratore deve aver svolto le predette attività in un periodo di tempo pari almeno **a sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci anni prima del pensionamento**. Dal 1° gennaio 2018, è venuto meno il vincolo di una tariffa Inail per la specificità professione svolta non inferiore al 17 per mille, che era stato in precedenza, motivo di un pesante contenzioso, per le uscite con Ape Social e Precoci.

La legge 205/2017 aveva disposto per queste Categorie, l'esenzione dall'adeguamento alla speranza di vita previsto dal 1° gennaio 2019 per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata a condizione di aver aggiunto un minimo di **30 anni** di contribuzione.

Per effetto di tali riforme nel 2019 le predette 15 categorie professionali sopra individuate possono, quindi, accedere alla pensione con: 1) **66 anni e 7 mesi** di età (**unitamente ad almeno 30 anni di contributi**) oppure con la Pensione anticipata ma in questo caso si aggiunge la **finestra di 3 mesi** prevista dal DL 4/19.

I Lavoratori Precoci

Cos'è

È la possibilità di raggiungere il requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (**41 anni**), per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei **19 anni** e che hanno accreditato la contribuzione anche in modo discontinuo di almeno un anno complessivo. L'agevolazione è concessa in favore sia dei lavoratori che delle lavoratrici sia dipendenti del settore privato che del pubblico impiego nonché ai lavoratori e alle lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che si trovano in almeno uno dei **cinque** seguenti profili di tutela come successivamente modificati dalla legge di bilancio per il 2018:

Lavoratori in stato di disoccupazione e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

Lavoratori dipendenti autonomi che assistano il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità [oppure] oppure di 2° grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.

Lavoratori con invalidità civile accertata pari o superiore al **74%**

Lavoratori dipendenti o addetti a lavori usuranti o che svolgono **almeno sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni una delle seguenti attività gravose (nella Funzione Pubblica):**

- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Anche per i Precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita per il periodo 2019-2026. Pertanto durante questo periodo temporale il requisito contributivo resta pari a **41 anni di contributi**. Per coloro che maturano i requisiti contributivi dal **1° gennaio 2019 il citato DL 4/2019 ha introdotto però il meccanismo della finestra di tre mesi**.

La Legge disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio disponendo che il termine previsto per l'erogazione del TFS/TFR inizi a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico della **Pensione anticipata/vecchiaia**.

Opzione Donna

Le lavoratrici del settore pubblico e privato potrebbero usufruire anche nel 2020 di questo canale d'uscita, a patto che accettino la condizione di una pensione calcolata con il solo metodo contributivo.

L'articolo 16 del DL 4/2019 ha rinnovato la possibilità per le donne di andare in pensione prima. Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) che consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie.

I Requisiti

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2018:

- un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno **35 anni**;
- un'età anagrafica di **58 anni, se dipendenti, e di 59 se autonome**.

La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1959 a condizione, per entrambe le categorie, che sia raggiunto entro il 31.12.2018 il requisito contributivo di 35 anni. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo **12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome**.

Gli effetti della decurtazione

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno **25-35%** rispetto alle regole del sistema misto.

Ape Social

Cos'è

È un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 e in scadenza al 31 dicembre 2020.

A chi si rivolge

Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in UNA delle seguenti condizioni:

- disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.
- sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%
- lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni (tra le 15 Categorie nella FP):
 - Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 - Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Requisiti

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età
- almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (con riduzione di 1 anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni)
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.

Durata

L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista al conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata.

Importo

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore o pari a 1500 euro). L'importo dell'indennità non è rivalutato.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo

Per il conseguimento di una prestazione diretta a carico di una gestione previdenziale obbligatoria chi ha una contribuzione mista e non ha ancora raggiunto i requisiti, a causa della discontinuità dell'attività lavorativa, deve valutare attentamente quali strumenti utilizzare **le diverse contribuzioni** ai fini del conseguimento di un'unica prestazione previdenziale. Per effetto delle recenti riforme pensionistiche gli strumenti disponibili sono molteplici anche se ciascuno ha precisi paletti e condizioni che non sempre appaiono chiari alla maggior parte dei lavoratori.

Ricongiunzioni

In primo luogo c'è la ricongiunzione dei contributi, oramai quasi sempre onerosa, che consente di trasferire in una unica gestione previdenziale tutti i contributi versati, tranne quelli nella gestione separata dell'Inps, al fine di ottenere una prestazione a carico della gestione accentrante. Regolata dalle leggi 29/1979 e 45/1990 la ricongiunzione è un istituto (accanto al cumulo dei periodi assicurativi ed alla totalizzazione nazionale) che consente di valorizzare spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali.

Cumulo gratuito

Cos'è

- E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione.
- Il cumulo dei periodi assicurativi **non comporta il versamento di oneri**.
- Trattamento pro-quota per la parte di competenza di ogni regime previdenziale.

Requisiti

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata.

Il diritto alla pensione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo (esempio: se in una delle forme assicurative coinvolte nel cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 70 anni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

Il Cumulo gratuito, non trasferisce la contribuzione in un unico fondo pensionistico ma mette in pagamento una prestazione composta di tante quote quanti sono i fondi presso i quali si è contribuito nell'arco della propria vita lavorativa al perfezionamento di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Anche nel 2019 può essere esercitata al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi o con 41 anni e 10 mesi le donne) oppure alla pensione di vecchiaia (67 anni e 20 di contributi); ma a seguito del DL 4/2019 il cumulo può essere utilizzato anche per accedere alla quota 100 (con 62 anni e 38 di contributi). In tal caso però il periodo che forma oggetto di cumulo deve interessare solo le gestioni amministrare dall'Inps, con esclusione, quindi, dei periodi presenti nelle Casse professionali.

La facoltà come abbiamo detto, è gratuita e convive con la ricongiunzione dei periodi assicurativi che, almeno di regola, è onerosa. E' quindi importante che l'assicurato con contribuzione mista scelga l'opzione più conveniente dal punto di vista della misura della pensione. Non sempre, infatti, il cumulo seppur gratuito è più vantaggioso rispetto alla ricongiunzione.

Il cumulo, consente di mantenere il sistema di calcolo retributivo, misto in base alle tradizionali norme del fondo presso il quale si è contribuito. Dunque senza il rischio di una decurtazione dell'assegno. L'unico svantaggio riguarda i termini di **pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici: con il cumulo essi decorreranno dal raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.**

Totalizzazione

Per valorizzare i periodi di contribuzione versati in casse diverse il Decreto Legislativo 42/2006 ha consentito ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione dei contributi per unificare tali periodi, se non coincidenti, in modo gratuito ed ottenere l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale. Lo svantaggio nella determinazione della procedura obbliga, il ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo, pertanto con una sostanziale diminuzione del Tasso di sostituzione finale rispetto all'ultimo reddito percepito. Il sistema di cumulo ha di fatto preso il posto della totalizzazione che può essere ancora esercitata, ma non è detto che sia sempre l'unica soluzione più conveniente, per questo motivo il lavoratore deve sempre valutare con l'aiuto del Patronato a scegliere la procedura più conveniente.

fpcgil.it |     